FEDERAZIONE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA TOSCANA

REP. N. 9 Arezzo, 07 aprile 2020

Ill.mo Sig. Prefetto di Arezzo
protocollo.prefar@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Firenze
protocollo.preffi@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Grosseto
protocollo.prefgr@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Livorno
protocollo.prefli@pec.interno.it
Ill.mo Sig.Prefetto di Lucca
protocollo.preflu@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Massa Carrara
protocollo.prefms@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Pisa
protocollo.prefpi@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Pistoia
protocollo.prefpt@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Prato
protocollo.prefpo@pec.interno.it
Ill.mo Sig. Prefetto di Siena
protocollo.prefsi@pec.interno.it

Illustrissimi Signori Prefetti,

sarà certamente ben noto alla S.V. Ill.ma il testo del comma 2 dellôart. 26 del D.L. 1703/2020 nr. 18, il quale testualmente recita: ñ***2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di***

***relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9***.ñ

Il disposto sopra riportato ha creato difficoltà interpretative.

Alcuni Medici di Medicina Generale avevano chiesto chiarimenti agli Ordini territorialmente competenti, in relazione a richieste di certificazioni di malattia con **codice V07** avanzate da parte di pazienti, conseguenti a notizie giunte dalla vicina Regione Emilia Romagna.
In questa Regione, come pubblicato sul sito web dell'Ordine dei Medici di Parma, la responsabile del Centro Medico Legale della Sede INPS provinciale, Dr.ssa Fulvia Francesca Fuciarelli, aveva avvalorato tale ipotesi, facendo esplicito riferimento alle ñ***disposizioni ufficiali del Coordinamento Generale Medico Legale INPS della Regione Emilia Romagna***ò, nel documento che allego alla presente così come estratto dal sito dell'Ordine di Parma.

Per tali motivi, già in data 20 marzo 2020, con l'allegata lettera ns. rep. 7/2020, questa Federazione aveva chiesto al Direttore della Sede INPS Regionale della Toscana, competente per territorio, di esprimersi sulla materia in modo tale da poter tempestivamente informare i colleghi operanti nella medicina generale e permettere loro di tutelare al meglio i loro assistiti.

Purtroppo ad oggi non abbiamo ricevuto riscontro alcuno.

Con queste premesse, la scrivente Federazione chiede l'autorevole intervento da parte delle Ecc.me SS.VV. al fine di sollecitare la competente autorità regionale INPS a pronunciarsi sulla materia, in modo tale da consentire agli Ordini dei Medici di ottemperare alle disposizioni di legge intese alla tutela della salute pubblica, di quella del singolo cittadino e dei professionisti operanti nel settore.

Certi di un Vostro autorevole interessamento, Vi ringrazio.

Con osservanza.

DROANDI LORENZO
Medico Chirurgo
07.04.2020 09:49:33 UTC

La Federazione Toscana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

I Presidenti Degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Toscana
Dr. Lorenzo Droandi, Arezzo
Prof.ssa Teresita Mazzei, Firenze
Dr. Roberto Madonna, Grosseto
Dr. Vincenzo Paroli, Livorno
Dr. Umberto Quiriconi, Lucca
Dr. Carlo Manfredi, Massa Carrara
Dr. Giuseppe Figlini, Pisa
Dr. Beppino Montalti, Pistoia
Dr. Guido Moradei, Prato
Dr. Roberto Monaco, Siena